



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

WEDGE POWER SpA (CENTRALE A) – CUNEO

(Imposta bollo assolta. Marca bollo numero id. 01151843432610)

Oggetto: D.LGS. 115/2008 - Autorizzazione Unica rilasciata in capo alla ditta WEDGE POWER SpA con sede legale in Cuneo, Via Porta Rossa, 52, per costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 5,997 MWe e potenza termica complessiva pari a 67,998 MWt in Comune di Cuneo. D.Lgs. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stesso impianto Attività IPPC 1.1: “Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW”.

(Rif. Pratica n. 08.02/243)

IL DIRIGENTE

Premesso che

- in data 08/06/2016 è pervenuta alla Provincia di Cuneo, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/1998 e s.m.i. da parte della ditta Wedge Power S.p.A, con sede legale in Cuneo, Via Porta Rossa n. 52, e di contestuale rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., ed autorizzazione integrata ambientale (*attività IPPC 1.1: Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW*), ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 5,997 MWe e potenza termica complessiva pari a 67,998 MWt (centrale A) da ubicarsi nel Comune di Cuneo, in Via Torre dei Frati;
- la suddetta centrale è al servizio della rete di teleriscaldamento della città di Cuneo;
- con provvedimento n. 3791 del 22/11/2016 è stato espresso dalla Provincia di Cuneo il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/1998 e s.m.i., per il “Progetto di centrali cogenerative e rete di distribuzione del sistema di teleriscaldamento nel Comune di Cuneo” di cui fa parte la Centrale A, a cui si è fatto cenno in precedenza, presentato dalla ditta Wedge Power S.p.A, con sede legale in Cuneo, Via Porta Rossa n. 52;
- in data 17/11/2016, contestualmente alla Conferenza di servizi decisoria relativa al procedimento di compatibilità ambientale, si è tenuta la prima Conferenza di servizi del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i, conclusasi con la necessità di acquisire documentazione integrativa in merito a tale impianto;
- in data 25/11/2016, con nota prot. 88864, è stata trasmessa dalla Provincia di Cuneo, la nota contenente le richieste di integrazioni documentali, in merito alla procedura ex. art. 11 del D.Lgs. 115/2008, come risultano espresse dal verbale della Conferenza di Servizi;
- in data 22/12/2016 è pervenuta, alla Provincia, la nota con cui la ditta ha dato riscontro a quanto indicato nella suddetta comunicazione;
- in data 10/01/2017, il Settore Tutela del Territorio ha provveduto a trasmettere le integrazioni pervenute ed a convocare la seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 11 del DLgs 115/2008 e s.m.i., per il giorno 9 febbraio 2017;
- in data 9/02/2017 si è tenuta la Conferenza di servizi decisoria, relativa al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 e s.m.i,

conclusasi con la raccolta dei pareri favorevoli degli Enti convocati e le relative prescrizioni per l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, previa la consegna, da parte della ditta di documentazione finalizzata a concludere positivamente la procedura urbanistico edilizia;

- in data 27/03/2017 è pervenuta, alla Provincia, la nota con cui la ditta ha dato riscontro a quanto emerso in sede di Conferenza di servizi decisoria;
- in data 25/05/2017 è pervenuta, alla Provincia, la nota con cui il Comune di Cuneo ha inoltrato il parere tecnico definitivo, in merito al progetto di che trattasi;

considerato che:

- le procedure istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. e dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state avviate con iter coordinato per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, che garantisce il rispetto dei principi generali di snellimento e coordinamento delle procedure amministrative interessate, che si sono concluse nel corso del presente procedimento;
- ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., nel corso della Conferenza di servizi del 09/02/2017, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso la propria posizione, ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
- sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'autorizzazione Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione di che trattasi, unitamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ritenuto che :

- l'autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC 1.1 "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW" viene compresa nel provvedimento unico di cui all'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., in quanto, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dall'Amministrazione competente, nel rispetto, tra l'altro, delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
- con il presente provvedimento debbano essere anche assentiti
 - la realizzazione della cabina di trasformazione primaria, quale opera di **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza**;
 - la costruzione e l'esercizio della rete di teleriscaldamento della città di Cuneo, sulla base della lunghezza complessiva di 45 km, alla luce del parere conclusivo del Comune di Cuneo, pervenuto in data 25/05/2017;

evidenziato che:

- il progetto esaminato prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione primaria di servizio ad integrazione e potenziamento della rete energetica nazionale;
- tale opera riveste, per sua natura e funzione, costituendo un'infrastruttura lineare energetica facente parte della rete energetica nazionale da ricondursi al disposto dell'art.1 sexies del D.L. 239/2003, **carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza**;
- tale opera inamovibile per le ragioni di cui sopra sarà successivamente trasferita ad Enel e precisamente ad E Distribuzione – Rete Elettrica Piemonte e Liguria;
- il soggetto proponente ha avanzato la richiesta di avvio della procedura espropriativa ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per l'acquisizione dell'area interessata dalla cabina di

trasformazione, predisponendo il relativo Piano particellare di esproprio, debitamente corretto ed integrato secondo le indicazioni dell'ufficio competente;

- stante il numero di destinatari non superiore a 50, non ricorrendo i presupposti dell'art.52 ter del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si è proceduto, in applicazione dell'art.52 bis c.6 stesso D.P.R., alle comunicazioni di avvio del procedimento mediante comunicazioni personali ai sensi degli artt.11, c.2 primo capoverso e 16, c.4 medesimo D.P.R.;

dato atto che, nei termini di legge, sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa:

- protocollo numero 82985 e 82989 del 8/11/2016, trasmesse dalla signora Daniele Teresa;
- protocollo 82987 del 8/11/2016, trasmessa dalla signora Giuliano Caterina Maddalena;
- protocollo 86548 del 18/11/2016, trasmessa dal signor Pellegrino Mario;
- protocollo 83279 del 9/11/2016, trasmessa dal signor Dalmasso Ezio;

considerato che

- ai sensi dell'art. 16 comma 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si è provveduto alla valutazione delle osservazioni prodotte, così come emerge dalle note protocollo numero 91756 del 5/12/2016 e 10594 del 09/02/2017 dell'Ufficio Espropri e dal parere protocollo numero 10565 del 9/2/2017 dell'Ufficio Energia;
- in data 9 febbraio 2017, in sede di conferenza di servizi, sulla base dei pareri di cui sopra protocollo numero 10565 e 10594, acquisiti agli atti della procedura, si è provveduto alla pronuncia su dette osservazioni, così come risulta dal verbale della conferenza di servizi a cui si rinvia e così come di seguito si riassume:
 - si è proceduto all'accoglimento totale delle osservazioni prodotte dalle signore Daniele Teresa e Giuliano Caterina Maddalena ed all'accoglimento parziale delle osservazioni presentate dai signori Pellegrino Mario e Dalmasso Ezio;
 - l'accoglimento delle osservazioni non ha comportato modifiche dello schema di progetto con pregiudizio di altri proprietari, ma alcune prescrizioni finalizzate al non pregiudizio delle aree circostanti non oggetto di esproprio, così come meglio risulta nel verbale della conferenza di servizi e dettagliato nel prosieguo del provvedimento;
- esistono, pertanto, i presupposti per apporre il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarare la pubblica utilità;

ritenuta la propria competenza visto l'art. 6 c.9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

considerato, pertanto, che il progetto di che trattasi è approvabile ai sensi del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. e che la realizzazione, l'esercizio e la gestione dello stesso devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente nell'**Allegati 1 e 2** e nei pareri del Comune di Cuneo, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dell'ACDA di Cuneo, del Settore Tecnico Regionale, del Ministero Sviluppo Economico e del Settore Viabilità della Provincia di Cuneo, **che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;

rilevato, inoltre, che le indicazioni e le prescrizioni fornite dal Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo nel corso dell'istruttoria, sono state recepite nel presente provvedimento;

evidenziato che :

- la centrale A in parola non rientra nella definizione di grande impianto di combustione (art. 273 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Quanto sopra alla luce delle indicazioni fornite con la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.n. DVA-2015-0022175 del 03/09/2015, da cui emerge che il criterio della Direttiva UE 2010/75 per stabilire se

l'insieme di più impianti con potenzialità complessiva superiore a 50 MWt, possa essere considerato come grande impianto di combustione, sia il collettamento degli stessi impianti ad un singolo punto di emissione. Per quanto riguarda il progetto in esame non è previsto un unico punto di emissione;

- la centrale A può essere definita un impianto termico civile centralizzato, sulla base delle informazioni contenute nel progetto e della definizione di cui alla lettera d) dell'art. 283 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.¹. La norma di riferimento per i limiti emissivi è, pertanto, la DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., cosiddetta "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento";

ritenuto necessario:

- recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" che dispongono in particolare che:
 - il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

rilevato che :

- il DM 272/2014 esclude dall'obbligo di presentare la relazione di riferimento, le centrali termiche a gas naturale sopra i 300 MW, tuttavia parrebbe utile chiedere lo screening iniziale a tutti gli impianti di cui all'All. VIII, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (e quindi anche agli impianti termici sopra i 50 MW). In relazione a tale apparente incongruenza ed in attesa di concludere il confronto in corso con altre Autorità competenti in materia di AIA, seguendo gli indirizzi regionali, si è ritenuto, al momento, di non affrontare questo aspetto;

visti

- il T.U. 25 luglio 1904, n. 523 recante: "Disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la l.r. 9 agosto 1989, n. 45 recante: "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

¹ d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte in attuazione della L.R. 44/2000;
- il Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di Parma n. 18 del 26 aprile 2001;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la Deliberazione 19 marzo 2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, e tutte le successive modificazioni
- l'accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- Il D.L. 29 agosto 2003 n.239 convertito con modificazioni in legge 290/2003 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”..
- il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20, recante: “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 recante: “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, recante: "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e s.m.i.;
- la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 "*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"* e s.m.i.;
- il D.M. 4 agosto 2011 recante: "Misure per la promozione della cogenerazione - Integrazioni al Dlgs 20/2007";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
 - la nota prot. n. 13.200.50/DISP/AIA (pervenuta in data 26/02/2015) della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte "*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";
 - la Circolare n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
 - la Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*";
- il D.M. 13/11/2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art.5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- alla luce del parere favorevole, vincolante in materia urbanistico/edilizia, espresso da parte del Comune di Cuneo, il presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto all'art.11 del D.Lgs 115/08, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- sulla base del parere tecnico formulato in senso favorevole da parte del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Comune di Cuneo, ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i., con le prescrizioni di cui ai pareri allegati, il presente provvedimento costituisce autorizzazione ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i. del progetto approvato;
- sulla base del parere tecnico formulato in senso favorevole, in sede di Conferenza di servizi, da parte della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i. del progetto approvato;
- sulla base del parere tecnico formulato in senso favorevole da parte della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le prescrizioni di cui al parere allegato, il presente provvedimento costituisce autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. del progetto approvato, subordinandone l'efficacia all'avvenuto versamento del deposito cauzionale;
- sulla base del parere tecnico formulato in senso favorevole da parte del Settore Viabilità della Provincia di Cuneo, con le prescrizioni di cui al parere allegato, il presente provvedimento costituisce autorizzazione per attraversamento o percorrenza nel sottosuolo della Strada Provinciale, previo l'ottenimento della concessione successivamente al rilascio del presente provvedimento;
- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;
- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla

documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;

- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Cuneo, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del presente provvedimento e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo - Corso Nizza 21;
- la Provincia si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto il decreto presidenziale prot. n. 39 del 29 giugno 2016;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DISPONE

1. **di rilasciare** in capo alla ditta **Wedge Power S.p.A.** con sede legale in Cuneo, Via Porta Rossa, 52 (P.I. 03467290049) l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i. per:

- la costruzione e l'esercizio della centrale di cogenerazione (**centrale A**) sita in Cuneo, Via Torre dei Frati. La centrale sarà a servizio della rete di teleriscaldamento della città di Cuneo;
- la realizzazione della cabina di trasformazione primaria, quale opera di **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** per le motivazioni indicate in premessa;
- la costruzione e l'esercizio della rete di teleriscaldamento della città di Cuneo, sulla base della lunghezza complessiva di 45 km, in forza del parere conclusivo del Comune di Cuneo, pervenuto in data 25/05/2017;

2. **di comprendere**, nel presente provvedimento, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per lo svolgimento dell'attività IPPC 1.1: "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW", con scadenza al **30/04/2027**;

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicate nell' **Allegato tecnico 1**;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'**Allegato tecnico 2**, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- **i pareri ed autorizzazioni allegati** (Comune di Cuneo, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dell'ACDA di Cuneo, Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale, Ministero Sviluppo Economico e del Settore Viabilità della Provincia di Cuneo), che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;
- **le prescrizioni** contenute nella Determinazione n. 3791 del 22.11.2016, con la quale il Settore Gestione Risorse del Territorio Trasporti - Ufficio VIA della Provincia di Cuneo ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- **le ulteriori seguenti prescrizioni:**
 - a. l'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni qui di seguito riportate;
 - b. i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro UN ANNO dalla data di adozione del presente provvedimento autorizzativo ed ultimati entro TRE ANNI dall'avvenuto ed accertato inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'attuale provvedimento autorizzativo, fatta salva la proroga motivata degli stessi;
 - c. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia - Settore Tutela del Territorio, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
 - d. qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato, dovrà essere comunicata al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, che provvederà all'eventuale inoltro all'Amministrazione competente;
 - e. per l'inizio lavori deve essere presentato il deposito delle opere strutturali, ai sensi della Parte II del DPR 380/2001 (ex Legge 1086/1971) e la documentazione relativa alla certificazione contributiva delle imprese

- esecutrici dei lavori, nonché alle loro idoneità tecniche e professionali di cui al comma 9, art. 90 del D.Lgs 81/2008 presso il Comune di competenza;
- f. per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall'attività di scavo per la posa della rete di teleriscaldamento, il proponente deve:
- comunicare agli Enti di controllo, la documentazione attestante l'accettazione dei quantitativi di rifiuti che s'intendono conferire da parte degli impianti.
 - effettuare la caratterizzazione dei rifiuti contraddistinti dai "codici a specchio" indipendentemente dai disposti autorizzativi dell'impianto di destinazione finale;
 - i campioni di rifiuti, destinati ad impianti autorizzati al recupero devono essere sottoposti anche al test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
3. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarare la **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., relativamente ai terreni interessati dalla cabina di trasformazione primaria, a favore di Wedge Power S.p.A..
4. **di approvare** il relativo piano particellare di esproprio, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e la planimetria depositata agli atti dell'Amministrazione, sulla base della valutazione delle osservazioni, nei termini indicati in premessa e secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi in data 09/02/2017;
5. **di stabilire**, per quanto attiene la realizzazione della cabina di trasformazione, facente parte della rete nazionale:
- a. che non sarà soggetto a dismissione a fine vita utile dell'impianto avendo carattere inamovibile;
 - b. che il soggetto proponente, durante la fase di cantiere e di esercizio, dovrà attenersi strettamente a quanto indicato in progetto e nel piano particellare di esproprio, senza occupare porzioni maggiori di terreno rispetto a quelle indicate nel Piano Particellare di esproprio, inoltre dovrà adottare tutte le misure idonee al fine di non arrecare pregiudizio ai terreni circostanti non soggetti ad esproprio e qualora nel corso degli anni si verificassero criticità determinate dallo sversamento delle acque del troppo pieno della sottostazione elettrica sul terreno del sig. Dalmasso, la società dovrà intervenire con idonee soluzioni progettuali atte ad eliminare il disagio causato;
6. **di approvare**, ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., il piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui alla documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'AIA;

EVIDENZIA CHE

- vi è l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- la ditta prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente ai sensi del comma 1 dell'art. 29-decies, adempiendo altresì a quanto stabilito nel comma 2 dello stesso articolo per quanto riguarda il controllo delle emissioni;

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori

p.i. Guido MARINO
Dott.ssa Nazzarena OLIVERO
ing. Gianluca CAVALLO
ing. Marco FINO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Rilascio

WEDGE POWER SpA (CENTRALE A) – CUNEO

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
ASSETTO IMPIANTISTICO.....	2
Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo	2
Impianti ed attività ausiliarie.....	4
ANALISI DELL'INSTALLAZIONE E VERIFICA CONFORMITÀ CON MTD.	5
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI.....	8
Ciclo produttivo	8
Uso dell'energia	9
Emissioni in atmosfera.....	10
Scarichi acque reflue	15
Emissione sonore	17

Inquadramento territoriale ed ambientale

La Centrale A sarà ubicata nel vertice sud – ovest dell'area di pertinenza dall'installazione AGC e precisamente nella zona delimitata da via Torre dei Frati e Via Genova. Il terreno viene dichiarato di proprietà della Wedge Power SpA.

L'area all'interno della quale saranno edificate le centrali rientra in quello che il PRG di Cuneo definisce, nella tavola relativa all'assetto urbanistico, come "TC7" ovvero Tessuti per attività produttive, normati dall'Art.46 delle Norme di Attuazione.

Per quanto riguarda la pianificazione relativa alla qualità dell'aria si fa presente che, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-855 del 29 Dicembre 2014, che approva il progetto di Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità dell'aria ambiente², il Comune di Cuneo è stato inserito nella cosiddetta Zona di Pianura (cod IT00119). In precedenza lo stesso Comune era inserito nelle Zone di Piano per la qualità dell'aria.

Alla centrale A, come limiti emissivi, si applica la DGR 04 agosto 2009 e s.m.i., vale a dire lo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento.

Il piano di classificazione acustica del Comune di Cuneo ha attribuito la classe acustica VI alla porzione di territorio in cui è in progetto la realizzazione della centrale in parola. Tale sito confina ad ovest con un'area di classe V, sui lati nord ed est con l'area industriale AGC posta in classe VI ed a sud, si trova in accostamento critico con un'area in classe III.

Assetto impiantistico

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

La centrale A sarà ad un unico piano fuori terra, ospiterà i motori, gli impianti termici, i trasformatori, la sala controllo, il locale quadri elettrici, un corridoio di servizio, il locale centrale termica, il locale pompaggi, un magazzino, due uffici ed i servizi igienici con relativo antibagno ed un locale riposo.

Sarà, altresì, realizzata una cisterna per accumulo dell'acqua calda di capacità complessiva 5200 m³ (altezza max 20,00 metri – diametro 19,00 metri), una cabina di consegna Enel in struttura prefabbricata in cls ed una cabina di consegna Snam in struttura prefabbricata in cls.

La centrale sarà pertanto articolata in:

- sezioni cogenerative, alimentate a gas metano;
- sezioni a pompa di calore per il recupero del cascame termico dello stabilimento;
- sezioni a pompa di calore per il recupero del calore a bassa temperatura dei cogeneratori e del calore dei fumi;
- sezione generatori di calore alimentati a gas metano che dovranno assicurare la continuità del servizio di teleriscaldamento durante i periodi di manutenzione delle sezioni cogenerative e, in secondo luogo, la funzionalità di integrazione relativa alla parte di energia non erogabile dagli stessi cogeneratori. Il proponente precisa che uno dei generatori di calore sarà utilizzato come back up nel caso di fermo per manutenzione o guasto di uno degli altri 2.
- sistema di accumulo termico di volumetria tale da poter stoccare l'energia termica prodotta dalle sezioni cogenerative e dalle pompe di calore.

Gli impianti termici installati saranno i seguenti :

² redatto in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE)

Identificazione	M1
Linea produttiva	Teleriscaldamento
Potenza termica nominale (MWt)	4,666
Anno di costruzione	2016
Tipo di impiego	Cogeneratore
Fluido termovettore	Acqua
Punto di emissione corrispondente	E1

Identificazione	M2
Linea produttiva	Teleriscaldamento
Potenza termica nominale (MWt)	4,666
Anno di costruzione	2016
Tipo di impiego	Cogeneratore
Fluido termovettore	Acqua
Punto di emissione corrispondente	E2

Identificazione	M3
Linea produttiva	Teleriscaldamento
Potenza termica nominale (MWt)	4,666
Anno di costruzione	2016
Tipo di impiego	Cogeneratore
Fluido termovettore	Acqua
Punto di emissione corrispondente	E3

Identificazione	C1
Linea produttiva	Teleriscaldamento
Potenza termica nominale (MWt)	18,0
Anno di costruzione	2016
Tipo di impiego	Generatore di calore d'integrazione/emergenza
Fluido termovettore	Acqua
Punto di emissione corrispondente	E4

Identificazione	C2
Linea produttiva	Teleriscaldamento
Potenza termica nominale (MWt)	18,0
Anno di costruzione	2016
Tipo di impiego	Generatore di calore d'integrazione/emergenza
Fluido termovettore	Acqua
Punto di emissione corrispondente	E5

Identificazione	C3
Linea produttiva	Teleriscaldamento
Potenza termica nominale (MWt)	18,0
Anno di costruzione	2016
Tipo di impiego	Generatore di calore d'integrazione/emergenza
Fluido termovettore	Acqua
Punto di emissione corrispondente	E6

Pertanto la potenzialità termica complessiva (MWt) della centrale A sarà **68 MWt**, mentre la potenza elettrica generata sarà pari a 5997 KWe.

Le soglie di **minimo tecnico saranno definite nel manuale SME.**

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica è previsto l'allacciamento secondario attraverso il quale viene ceduta la produzione di energia elettrica alla rete di distribuzione Enel.

Al fine di valutare quantitativamente il recupero energetico, le norme prevedono la valutazione dell'indice PES (Primary Energy Saving) relativo all'impianto, come definito dal DLgs 20/2007 ed il DM 4 agosto 2011. Tale parametro indica la quantità di energia primaria risparmiata utilizzando la tecnologia in esame rispetto a tecnologie tradizionali. La CTE in esame è caratterizzata da un indice di risparmio energetico di circa il 27,8%.

A tale parametro va poi aggiunto il calcolo del Limite Termico. Tale parametro mette in evidenza quale sia il rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta E_t e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica utile prodotte ($E_e + E_t$), riferiti all'anno solare. Nel caso dell'impianto in esame, tale parametro risulta di circa 52,5 %.

Tale centrale è caratterizzata da un rendimento elettrico di circa il 42 %, dato in linea rispetto ai valori di rendimento tipici di un motore endotermico, compresi tra il 38 e il 40 %. Ad esso va poi aggiunta la produzione di energia termica destinata alla rete di teleriscaldamento, la quale porta ad un indice di sfruttamento del combustibile complessivo di circa l' 88 %. Paragonando questi valori alle BAT corrispondenti si può notare come l'indice di sfruttamento del combustibile siano superiori di quello previsto compreso tra il 75% e l'85% per il secondo.

Impianti ed attività ausiliarie

Emissioni in atmosfera

Il riferimento normativo per le prestazioni emissive è la DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., ed in particolare l'Allegato 1 "Impianti di cogenerazione e trigenerazione".

Il quadro emissivo complessivo è riportato più avanti. I principali inquinanti che si origineranno dall'installazione saranno NOx e CO, si è ritenuto opportuno comprendere tra i parametri da disciplinare anche l' NH_3 , per tener sotto controllo eventuali slip di ammoniaca derivanti dall'uso del sistema di abbattimento degli ossidi d'azoto SCR (Selective Catalytic Reduction), in cui verrà dosata una soluzione acquosa di urea al 40%.

Attingimenti idrici e scarichi acque reflue

Il proponente indica quale fonte di approvvigionamento idrico il pubblico acquedotto, inoltre chiarisce che il volume di acqua contenuto nelle tubazioni del teleriscaldamento, pari a 3885 mc, sarà fornito dai sistemi di approvvigionamento idrico dello stabilimento AGC (acqua di pozzo).

L'unico scarico che si originerà dall'installazione sarà costituito da acque reflue domestiche ed avrà come recapito la pubblica fognatura.

Acque meteoriche:

L'azienda ha predisposto un sintetico Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Reg. 1/R del 20/02/2006, da cui emerge che il sito in oggetto non presenta superfici scolanti. Le immissioni delle acque meteoriche avverranno nel canale Vermenagna.

Il quadro complessivo dei punti di scarico e delle immissioni di acque reflue e meteoriche è riportato nell'apposita sezione.

Gestione dei rifiuti prodotti

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di deposito temporaneo .

Sicurezza industriale

Il proponente ha predisposto un piano di emergenza ambientale in cui analizza quali eventi significativi l'emissione in atmosfera oltre i limiti autorizzati e lo sversamento delle sostanze chimiche.

Per quanto riguarda la normativa sul rischio d'incidenti rilevanti l'azienda si definisce sottosoglia ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Tale decreto è stato abrogato dal D.Lgs. 105/2015 in cui non vengono più considerati tali stabilimenti.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi il proponente deve riferirsi alle disposizioni del Comando Provinciale VVF.

Analisi dell'installazione e verifica conformità con MTD

Per quanto riguarda le prestazioni emissive proposte sui motori e sui generatori di calore, vanno segnalate le seguenti considerazioni tratte dal parere del Dipartimento provinciale Arpa di Cuneo espresso in conferenza dei servizi:

1. i sistemi di contenimento adottati su motori (SCR per l'abbattimento degli NOx) e sui generatori di calore (bruciatori Low-NOx) risultano rispondenti alle migliori tecniche disponibili.
2. Le prestazioni emissive proposte (50 mg/Nm³ di NOx O₂ @ 5% sul motore e 80 mg/Nm³ di NOx O₂ @ 3% sul generatore di calore) sono in linea con i requisiti più stringenti della normativa regionale, ed in particolare con il Piano Stralcio per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento (D.G.R. 4/08/2009 n. 46-11968 e smi) e l'autorizzazione di carattere generale sugli impianti di climatizzazione (DD 21/11/2011 n. 362) emanate dalla Regione Piemonte;
3. L'impianto proposto, per taglia e caratteristiche, non costituisce un cosiddetto Grande Impianto di Combustione, è bensì formato da macchine rientranti nella definizione di impianti di combustione medi. Le prestazioni emissive proposte risultano tuttavia largamente rispettanti tutti i riferimenti normativi di carattere nazionale e continentale, anche quelli non strettamente pertinenti per taglia di impianto:
 - Direttiva IED sui grandi impianti di combustione, così come recepita dal D.Lgs. 46/2014;
 - Bref document Large Combustion Plant (bozza finale giugno 2016);
 - Direttiva 2015/2193 sugli impianti di combustione medi.
4. Le tecnologie di contenimento delle emissioni adottate sulle due centrali di cogenerazione consentono la minimizzazione degli impatti per la categoria di impianto sotteso. Di fatto, le emissioni di ossidi di azoto a livello annuale risulterebbero dello stesso ordine di quelle provenienti da impianti cosiddetti in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, vale a dire "attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico".
5. per quanto attiene il bilancio emissivo ante/post operam (vedasi dismissione di caldaie esistenti), il progetto di teleriscaldamento proposto comporterebbe una riduzione evidente delle emissioni comunali legate al riscaldamento in termini di NOx, SO₂ e PM₁₀. Il progettato impianto di teleriscaldamento sarebbe infatti caratterizzato da emissioni trascurabili di particolato e di ossidi di zolfo, mentre le emissioni di ossidi di azoto risulterebbero inferiori a 11 t/y, mentre le emissioni di ossidi di azoto sostituite dal teleriscaldamento ammonterebbero, secondo i fattori di emissione normalmente utilizzati in questo tipo di stima, ad un quantitativo più che triplo. Va inoltre evidenziato che le nuove

emissioni, comunque in flussi di massa decisamente contenuti, verrebbero delocalizzate rispetto a porzioni di territorio densamente popolate come il centro della città di Cuneo.

Impatti

Bilancio emissivo e ricadute sulla qualità dell'aria

Tra gli inquinanti della qualità dell'aria la stazione di fondo di Cuneo presenta livelli di biossido di azoto che, sebbene inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa per la protezione della salute umana, sono i più elevati nel confronto con le altre stazioni di fondo della provincia.

Anche alla luce di ciò, si ritiene che la riduzione locale delle emissioni di ossidi di azoto dovuta alle sole utenze sostituite prevista nello studio costituisca un contributo al miglioramento che viene da sempre auspicato per la qualità dell'aria locale (nel bilancio locale è prevista, in via molto cautelativa, una riduzione delle emissioni di NOx almeno pari a 9,4 t/y, data dalla differenza tra le emissioni evitate dalle utenze dell'altipiano e le emissioni delle nuove centrali).

Si ricorda inoltre l'impatto indiretto a scala regionale degli ossidi di azoto. Essi sono infatti importanti precursori delle polveri, ovvero subiscono in atmosfera delle trasformazioni chimiche che portano alla formazione del cosiddetto "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana, perché in grado di penetrare più in profondità nell'apparato respiratorio. Per l'inquinamento da polveri sottili permane nella nostra regione, come in tutto il bacino Padano, la criticità per il mancato rispetto dei limiti normativi stabiliti per la tutela della salute umana.

Si ritiene che la parziale "delocalizzazione" delle emissioni, dal centro urbano dell'altipiano alla zona in cui è previsto l'insediamento delle centrali, se da un lato risulta benefico per la qualità dell'aria del centro città, dall'altro non possa costituire criticità nel territorio interessato dalle ricadute delle emissioni delle centrali, sia a causa dei quantitativi previsti alle emissioni, sia perché i livelli di inquinamento da biossido di azoto riscontrati nei più recenti monitoraggi nella frazione Spinetta e nel Comune di Castelletto Stura evidenziano valori mediamente più contenuti rispetto alla stazione di Cuneo.

Si riporta uno stralcio del documento BREF BAT di riferimento per la categoria d'impianto IPPC in esame.

Documento di riferimento: *Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on Best Available Techniques for - Large Combustion Plants - July 2006 (7.5.3 – 7.5.4)*

EMISSIONI IN ATMOSFERA					
Indicazione MTD					
Il documento BREF-BAT citato indica che in presenza di centrali che utilizzano come combustibile gas naturale le emissioni di SOx e Polveri possono essere automaticamente considerate molto contenute. Per ciò che concerne gli NOx e il CO vengono fornite le indicazioni riassunte nel seguito.					
Plant type	Emission level associated with BAT (mg/Nm ³)		O ₂ level (%)	BAT options to reach these levels	Monitoring
	NO _x	CO			
Gas engines					
New gas engines	20 – 75 ⁽²⁾	30 – 100 ⁽³⁾	15	Lean burn concept low-NO _x tuned and oxidation catalyst for CO or SCR and oxidation catalyst for CO	Continuous ⁽⁴⁾
New gas engine with HRSG in CHP mode	20 – 75 ⁽²⁾	30 – 100 ⁽³⁾	15	Lean burn concept low-NO _x tuned and oxidation catalyst for CO or SCR and oxidation catalyst for CO	Continuous ⁽⁴⁾
Existing gas engines	20 – 100 ⁽²⁾	30 – 100 ⁽³⁾	15	Low-NO _x tuned	Continuous ⁽⁴⁾
Gas-fired boilers					
New gas-fired boilers	50 – 100 ⁽¹⁾	30 – 100	3	Low-NO _x burners or SCR or SNCR	Continuous
Existing gas-fired boiler	50 – 100 ⁽²⁾	30 – 100	3	Low-NO _x burners or SCR or SNCR	Continuous

Fonte: Tabella 7.36 e 7.37 - *Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on Best Available Techniques for - Large Combustion Plants - July 2006*

Il confronto tra i limiti proposti da Wedge Power con quelli indicati nel suddetto documento, corretti in base al differente tenore di ossigeno di riferimento, è positivo (NOx: 50 mg/Nm³ al 5 % O₂ è pari a circa 20 mg/Nm³ al 15% di O₂; CO: 100 mg/Nm³ al 5% di O₂ è pari a 40 mg/Nm³ al 15 % di O₂), come peraltro anche affermato dalla stessa azienda.

Inquinamento elettromagnetico

Lo studio ambientale prende in considerazione i campi elettromagnetici che riguardano essenzialmente la produzione e il trasporto di corrente a frequenza di rete (50 Hz) e rientrano pertanto nel range di bassa frequenza.

Le centrali A produce, infatti, anche energia elettrica che viene ceduta alla rete. L'energia è consegnata ad una cabina di media tensione posta in prossimità della centrale, nel perimetro AGC che, sulla base di quanto indicato dal progettista, comporta una distanza di prima approssimazione (DPA) per raggiungere i valori di campo magnetico inferiori all'obiettivo di qualità di circa 1,5 – 2 m dalle pareti. Da qui l'energia elettrica è trasportata alla cabina primaria da un elettrodotto in media tensione interrato ad una profondità minima di 1 m che dovrebbe garantire un livello di campo magnetico in superficie inferiore all'obiettivo di qualità, mentre il campo elettrico, a detta del proponente, è già schermato dall'interramento del cavo.

L'azienda precisa che, nelle vicinanze della cabina primaria, sono presenti fabbricati non destinati a civile abitazione. Le abitazioni più vicine si trovano ad una distanza di c.a. 110 m..

Rumore

La valutazione previsionale d'impatto acustico si riferisce ad entrambe le centrali (A+B).

Il funzionamento sarà continuo h. 24/24.

La centrale verrà realizzata in un'area inserita in classe acustica VI, circondata da altre aree in classe VI ad est e a nord, in classe V a ovest ed in classe III a sud.

I ricettori più esposti sono delle abitazioni poste lungo via Frati e via Genova.

Il tecnico competente incaricato ha valutato il contributo delle singole centrali e di entrambe presso i ricettori ricavandone il rispetto dei limiti di emissione ed immissione, ma non del differenziale per quanto riguarda il ricettore n.1. A tal proposito, il proponente individua alcuni interventi che potranno eventualmente essere messi in opera prima dell'entrata in esercizio delle centrali, quali:

- miglioramento fonoisolamento lato interno del fabbricato con intonaci fono assorbenti;
- miglioramento del fonoassorbimento all'interno del locale macchine;
- schermature laterali alle caldaie.

L'azienda propone l'effettuazione di misure di collaudo acustico prima dell'entrata in esercizio delle centrali oggetto di studio. Si ritiene che debbano essere adottati, già in fase di realizzazione delle centrali termiche, almeno uno degli interventi descritti per il contenimento delle emissioni sonore (es. uso di intonaci fonoassorbenti). I successivi potranno essere installati, se necessario, successivamente alla messa in esercizio. Le opere murarie e gli impianti devono essere realizzati in modo da non precludere l'installazione di tali manufatti, successivamente alla realizzazione delle opere in progetto.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. deve essere garantita la custodia continuativa del complesso, che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

13. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies lett. b), c) e d) se è stata presentata la relazione di riferimento, in caso contrario ci si deve riferire alla lett. e) stesso comma;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. L'impianto, come previsto dalla relazione tecnica, dovrà lavorare in "inseguimento termico", attivando quindi i componenti impiantistici (motori, caldaie, Pompa di Calore ...) presenti in centrale con lo scopo di soddisfare il fabbisogno termico della rete di Teleriscaldamento
2. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza.

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

STABILIMENTO: CENTRALE A						QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI					
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	COGENERATORE 1	7503(1)	24(2)	CONTINUA	35(3) 90(4)	NOx CO NH3	50 (5) 100 (5) 15 (5)	0,26 0,52 -	25	0,7	SCR per l'abbattimento NOx
2	COGENERATORE 2	7503(1)	24(2)	CONTINUA	35(3) 90(4)	NOx CO NH3	50 (5) 100 (5) 15 (5)	0,26 0,52 -	25	0,7	SCR per l'abbattimento NOx
3	COGENERATORE 3	7503(1)	24(2)	CONTINUA	35(3) 90(4)	NOx CO NH3	50 (5) 100 (5) 15 (5)	0,26 0,52 -	25	0,7	SCR per l'abbattimento NOx
4	GENERATORE CALORE 1 CENTRALE WP	17688(1)	24(2)	CONTINUA	90	NOx CO	80 (6) 30 (6)	1,42 0,54	25	1,4	-
5	GENERATORE CALORE 2 CENTRALE WP	17688(1)	24(2)	CONTINUA	90	NOx CO	80 (6) 30 (6)	1,42 0,54	25	1,4	-

STABILIMENTO: CENTRALE A						QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI					
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
6	GENERATORE CALORE 3 CENTRALE WP	17688(1)	24(2)	CONTINUA	90	NOx	80 (6)	1,42	25	1,4	-
						CO	30 (6)	0,54			

NOTE:

Limiti orari –SME non fiscale

- (1) portata fumi secchi
- (2) emissione nelle condizioni di massimo utilizzo variabile in funzione del piano di funzionamento dei singoli componenti dell'impianto
- (3) recupero termico con pompe di calore in funzione
- (4) recupero termico senza pompe di calore in funzione
- (5) riferimento a 5% di O₂
- (6) riferimento a 3% di O₂

Ove non diversamente specificato, i limiti di emissione sono da intendersi orari

Prescrizioni

- 1) i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
- 2) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissivo del presente allegato;
- 3) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio, arresto ed i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
- 4) i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
- 5) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- 6) la centrale deve essere alimentata esclusivamente con gas naturale;
- 7) i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti.
- 8) l'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- 9) lo sbocco dei condotti di scarico dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
- 10) gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 11) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;
- 12) la Ditta è tenuta a trasmettere unitamente alla relazione annuale – **entro il 30 aprile** di ogni anno -, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, una relazione riassuntiva dalla quale risultino il numero di ore in cui i motori e le caldaie sono state impiegate, le potenze in gioco, l'energia termica ed elettrica prodotta ed il relativo consumo di metano, riferiti all'anno trascorso, nonché un bilancio relativo alle emissioni annuali prodotte e a quelle sostituite;
- 13) la Provincia si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di abbattimento e limiti più restrittivi nel caso si verificano variazioni significative al programma di esercizio della centrale comunicato nella documentazione relativa all'istanza;

Monitoraggi periodici

- 14) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità indicata nel PMC;
- 15) l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
- 16) l'Impresa deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli effettuati alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune, allegando i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti;
- 17) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 18) deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria#EM>

Monitoraggi in continuo

- 19) devono essere rilevate in continuo le concentrazioni medie orarie di NO_x, CO e O₂ libero, nonché la temperatura e la portata volumetrica degli effluenti gassosi (*). I dati generati dal sistema di misura devono essere registrati in continuo, unitamente ai valori medi orari della portata di gas naturale alimentato alla centrale, della potenza elettrica prodotta, nonché della potenza termica fornita alla rete di teleriscaldamento;
- 20) la strumentazione di misura di cui al punto precedente deve essere esercitata, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Arpa Piemonte "Implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera". I metodi di valutazione dei risultati ottenuti con i sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni sono quelli stabiliti dallo stesso Allegato VI, parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 21) in riferimento all'Allegato VI del D.Lgs 152/06, il gestore è tenuto a produrre adeguata documentazione ovvero il Manuale SMCE, finalizzato alla garanzia e al mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema. Tale Manuale dovrà essere redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità competente per il controllo. Il Manuale avrà validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione. Almeno ogni 12 mesi dovrà essere riesaminato dal Gestore ed eventualmente, revisionato in accordo con l'Organo di Controllo. Il Manuale deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Arpa Piemonte "Implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera" e

(*) per i parametri Umidità e Portata possono essere utilizzati metodi alternativi, indiretti, previa concertazione con l'Autorità di Controllo.

trasmesso allo stesso Dipartimento ed alla Provincia, entro 3 mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo;

- 22) il gestore deve comunicare, con 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Territoriale dell'ARPA e, per conoscenza, alla Provincia, la data di esecuzione delle verifiche periodiche e in campo (previste rispettivamente ai punti 4.1 e 4.3 dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) e trasmettere i relativi risultati entro 60 giorni dall'effettuazione;
- 23) il gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione delle Autorità competenti per il controllo, per un periodo minimo di cinque anni, i dati rilevati ed elaborati, secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 152/06, ed i certificati di taratura;
- 24) qualora il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più Inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, deve segnalarlo tempestivamente, con opportuna comunicazione scritta, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e alla Provincia. Nella comunicazione devono essere specificate le cause e le tempistiche previste per il ripristino;
- 25) nel caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate;
- 26) l'Impresa, entro il **30 aprile** di ciascun anno, dovrà inviare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e al Comune, una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
 - a) elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
 - b) le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
 - c) le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica, qualora non già precedentemente comunicate;
 - d) descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione.

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore ⁴	Volume medio annuo scaricato		Impianti/-fasi di trattamento	
					Portata media			
					m ³ /g	m ³ /a		
S1	D	Servizi igienici	Discontinuo	F	-	0.24	88	-
	T	condense derivanti dai sistemi di recupero del calore latente dei fumi	Continuo		-	21	4031	neutralizzazione acidità condense.
S2	M	Raccolta acque meteoriche tetti e piazzali	Periodico	AS Canale Vermenagna	Vedasi piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne		-	

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	
Gestore	ACDA SpA
Impianto finale di depurazione (località)	Cuneo

³ T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta;
2. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
3. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. per quanto riguarda gli scarichi in pubblica fognatura si deve far riferimento alle indicazioni tecniche fornite dal gestore del servizio idrico integrato
6. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi;

Prescrizioni specifiche per Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

7. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
8. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
9. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
10. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento alle eventuali disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Emissione sonora

Per i limiti di emissione ed immissione si deve far riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. devono essere adottati, già in fase di realizzazione delle centrali termiche, almeno uno degli interventi descritti per il contenimento delle emissioni sonore (es. uso di intonaci fonoassorbenti). I successivi potranno essere installati, se necessario, successivamente alla messa in esercizio. Le opere murarie e gli impianti devono essere realizzati in modo da non precludere l'installazione di tali manufatti, successivamente alla realizzazione delle opere in progetto
3. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche:
 - entro 6 mesi dalla messa a regime degli impianti e qualora non si rilevassero criticità, il prossimo controllo potrà essere eseguito prima della presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo..

Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;

4. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Rilascio

WEDGE POWER SpA (CENTRALE A) – CUNEO

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
COMPARTO: ENERGIA.....	3
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	3
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI.....	3
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	4
COMPARTO: RIFIUTI.....	4
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....	5

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³ /anno	n.a.	Contatore	Annuale	Invio riepilogo annuale con relazione PMC Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Produzione energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/anno	n.a.	-		
Produzione di energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno	n.a.	Contatore		

n.a.: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
NOx	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	1,2,3,4,5,6	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
CO	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	1,2,3,4,5,6	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
NH ₃	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	1,2,3	annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"

(*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali prevalenti".

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Lettura misuratori di portata	Rete idrica	annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale con la relazione del PMC Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

Da verificare se accada da dei parametri di controllo per lo scarico del blow down

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	entro 6 mesi dalla messa a regime degli impianti e qualora non si rilevassero criticità, il prossimo controllo potrebbe essere fatto prima della presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo.	Monitoraggio entro 6 mesi dalla messa a regime da trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione nelle misure a Provincia, ARPA e Comune
Livelli di immissione assoluta e differenziale						Monitoraggi successivi - da trasmettere con l'istanza di riesame AIA Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m3	-	1 volta / anno	-

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
EMISSIONI IN ATMOSFERA	NO _x , CO, O ₂ , NH ₃ , portata	Camini motori
EMISSIONI SONORE	Livelli d'immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 – ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione de qua, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272